

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 8 OTTOBRE 1954

(23<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Ammissione di cittadini stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza » (304) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 298, 300, 301, 302
BANFI . . . . .	301
CONDORELLI . . . . .	300
GIARDINA, relatore . . . . .	300, 301
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE . . . . .	300, 301
RUSSO Luigi . . . . .	302

« Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di Francesco Saverio Nitti » (482-B) (D'iniziativa dei senatori Ciasca ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	298
----------------------	-----

« Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, numero 1127, relativa alla istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie » (708) (D'iniziativa dei deputati Resta e Segni) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	288, 289, 290, 291, 292
BANFI . . . . .	288, 289, 290

CONDORELLI . . . . .	Pag. 291
GIARDINA . . . . .	290
JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	289, 292
LAMBERTI, relatore . . . . .	288, 289, 290, 292
MAGRÌ . . . . .	291
ROFFI . . . . .	291
TIRABASSI . . . . .	290

« Integrazione degli organici del personale insegnante ed assistente universitario » (710) (D'iniziativa dei deputati Togni e Angelini Armando) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	294, 295
BANFI . . . . .	294
CONDORELLI . . . . .	295
GIARDINA, relatore . . . . .	294
JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	295

« Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Ferrara » (715) (D'iniziativa dei deputati Riccio ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	296, 297
GIARDINA . . . . .	297
JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	297
ROFFI, relatore . . . . .	296

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Magrì, Negroni, Paolucci di Valsaggiore, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

LAMBERTI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Resta e Segni: « Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, relativa alla istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie » (708)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Resta e Segni: « Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, relativa alla istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI, *relatore.* Il presente provvedimento estende agli istituti di istruzione superiore il beneficio di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, in materia di contributi per viaggi di istruzione all'estero e all'interno, nonché di scambi culturali con altri Paesi.

Attesi i nuovi compiti cui l'Ente è chiamato, il Consiglio di amministrazione, da cui il Centro italiano per i viaggi di istruzione è retto, viene modificato in questo modo: i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione sarebbero quattro anziché tre, e due anziché tre i rappresentanti del Ministero degli affari esteri; infine si aggiungerebbe un rappresentante del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La ragione di tali modifiche va probabilmente ricercata, da una parte, nella necessità che allo stato delle cose anche la Direzione generale dell'istruzione superiore sia rappresentata nel Consiglio di amministrazione, e, dall'altra, in ragioni di equilibrio fra i delegati dei due dicasteri.

L'articolo 3 stabilisce che per i servizi direttivi, amministrativi e contabili siano messe a disposizione, nella posizione di « comando », non più di quattro persone dal Ministero della pubblica istruzione e da quello degli affari

esteri. L'articolo 4 colma una lacuna della legge istitutiva, indicando dettagliatamente i compiti del Centro.

I controlli contabili (articolo 5) sono assicurati da tre revisori di conti nominati dal Consiglio di amministrazione, su terne proposte dai due Ministeri interessati. Infine, gli articoli 6 e 7 provvedono alla parte finanziaria indicando le fonti di entrata del Centro, le cui disponibilità annue sono portate da 12 a 50 milioni, somma sempre modesta, tuttavia più ragionevole della primitiva.

Il disegno di legge sembra rispondere alle finalità commendevoli che si propone, venendo incontro ad una esigenza più volte segnalata. Pertanto ne propongo l'approvazione.

BANFI. Siamo tutti d'accordo sulla utilità di un ampliamento dei compiti del Centro per i viaggi di istruzione. Del resto, la richiesta in questo senso proviene dagli stessi insegnanti, che trovano nella insufficienza di esperienza la causa di certe manchevolezze nella preparazione degli studenti. Il potenziamento finanziario è indispensabile per lo sviluppo del Centro; esso era infatti anchilosato e ridotto ad una attività grama e stenta.

Tuttavia, l'immissione degli studenti universitari fa sorgere il problema della tutela degli interessi di questa vasta categoria. Si tratta di giovani ormai al termine della loro carriera scolastica, che hanno dinanzi a loro la prospettiva di un possibile lavoro professionale e scientifico, e che hanno, quindi, delle esigenze concrete da segnalare con piena conoscenza di causa. Ora, si dà il caso che esista una Associazione rappresentativa degli universitari, l'U.N.U.R.I., di natura esclusivamente sindacale, cui aderiscono tutti gli studenti senza distinzione di tendenze. L'inserzione nel Consiglio di amministrazione di un delegato di tale Associazione, oltre che consentire ad una voce dei giovani di farsi sentire, imporrebbe alla stessa Associazione studentesca attente riflessioni sui problemi essenziali per l'avvenire delle nuove generazioni. Ciò, inoltre, gioverebbe allo stesso Centro, che verrebbe alimentato da una nuova linfa, mentre ora rischia di trasformarsi in un organismo meramente burocratico.

In verità per gli studi secondari esiste un analogo problema, ed anche se non è opportuno

orientarci verso una rappresentanza sindacale studentesca, non deve sfuggire che esiste una associazione di insegnanti, i quali, in questo caso, sono i più diretti rappresentanti degli interessi culturali degli studenti medi (ci è dimostrato dalla insistenza con la quale i professori hanno auspicato la diffusione dei viaggi di istruzione dei loro ragazzi). Il Sindacato unitario della scuola media — anche esso al di sopra di tutte le tendenze — potrebbe, quindi, utilmente assumersi la tutela degli interessi degli studi secondari, in seno al Consiglio.

Auspico, insomma, che nel Centro, ora soltanto organismo burocratico, entri anche la voce della scuola vivente, che darà al Centro stesso un'autorità completa e sempre più giustificata.

Pertanto, propongo il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 2: « f) di un rappresentante del Sindacato nazionale scuole medie; g) di un rappresentante dell'U.N.U.R.I. ». Tale emendamento ha, per me e per i miei amici, un valore fondamentale, di principio, perché non vogliamo che il Centro rimanga nelle mani della burocrazia, la quale è priva di quel palpito di cui è provvista invece la scuola viva. Nè si temano eversioni e rivoluzioni, perché le rappresentanze così congegnate non daranno preponderanza agli studenti e ai professori, i quali, invece, porteranno un soffio di vitalità e freschezza in questa opportuna iniziativa del Ministero.

**JERVOLINO**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole al presente disegno di legge, che inserisce la nostra gioventù universitaria nell'ambiente delle esperienze internazionali, alle quali rimane, per la situazione economica italiana, facilmente estranea, e che favorisce vieppiù quello scambio fra studenti italiani e stranieri che è di vitale interesse allo scopo di diffondere la conoscenza dell'Italia fra le altre Nazioni.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, è così modificato: dopo « scuole secondarie », aggiungere « e universitarie ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

- a) di un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, presidente;
- b) di quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
- c) di tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri;
- d) di un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) di un rappresentante del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

A questo articolo il senatore Banfi ha presentato l'emendamento aggiuntivo di cui egli stesso ha dato ora lettura.

**LAMBERTI, relatore.** In linea di principio sono favorevole all'emendamento del senatore Banfi; tuttavia è da ritenere che, pur nell'attuale composizione del Consiglio, le associazioni studentesche non saranno estranee alle sue deliberazioni dato che esse verranno sicuramente interessate alla cernita degli studenti meritevoli. Senza bisogno di modificare, pertanto, il testo rimessoci dalla Camera, potremmo affidarci ad un Regolamento di attuazione che proponesse norme in proposito.

**BANFI.** Non sarà emanato un Regolamento di attuazione: l'articolo 7 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, che stabiliva appunto le norme di emanazione del Regolamento, viene soppresso, dato che esso diviene superfluo con la nuova legge.

LAMBERTI, *relatore*. Comunque, ritengo che le organizzazioni studentesche non rimarranno estranee: sarà cura del Consiglio di amministrazione dare un simile indirizzo alla sua attività.

Inoltre, pur non esprimendo avviso contrario all'emendamento Banfi, penso che sarebbe meglio attendere almeno un anno di esperienza di vita del Centro prima di allargare ulteriormente il Consiglio di amministrazione, la cui prevista ampiezza è proprio uno dei punti meno convincenti del disegno di legge.

BANFI. Si potrebbero riportare a due i rappresentanti del Ministero degli esteri e in tal modo otterremmo un alleggerimento.

PRESIDENTE. Nella sostanza l'onorevole relatore, quindi, non è contrario all'emendamento del senatore Banfi; e chi potrebbe essere contrario ad una proposta in tal grado convincente e ragionevole? Anche gli alunni vivono la vita della scuola, così come la vivono i professori. Non esiste alcuna antitesi tra professore ed alunno. Quando i professori, i capi di istituto e gli altri funzionari che rappresentano gli interessi della cultura e della scuola si riuniscono per decidere questioni di tale natura, non possono che tener conto del criterio del maggior merito degli alunni; e se questi ultimi interverranno a fianco dei presidi e dei professori saranno i benvenuti ed avranno anche la convinzione precisa che quello che si fa, si fa nel loro bene, con criteri di equità e di giustizia.

Quindi, da un punto di vista generale, obiettivo, non credo che si possa respingere la proposta del senatore Banfi; e quanto ha dichiarato l'onorevole relatore conforta questa tesi.

Piuttosto, e i colleghi me lo consentano, vorrei prospettare un altro aspetto del problema di carattere pratico. Se noi approvassimo senz'altro, in ipotesi — e con ciò non intendo togliere nessuna libertà di parola e di iniziativa — il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, esso diventerebbe subito legge operante e tra breve gli studenti, durante il periodo delle vacanze di Natale, potrebbero giovarsi per fare dei viaggi. Se invece non lo approvassimo, esso

dovrebbe tornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento, e difficilmente l'*iter* potrebbe essere così sollecito da giungere rapidamente alla sua approvazione.

BANFI. Ho promesso a me stesso di non cedere più dinanzi a questa specie di voce di sirena la quale invoca che, per affrettare l'applicazione di una legge, si voti una norma giudicata non conveniente o non sufficientemente giusta. Debbo dire che spesse volte in questa Commissione ci siamo trovati di fronte a disegni di legge votati dall'altro ramo del Parlamento e poi venuti a noi in una situazione di fretta; mi permetta di aggiungere, onorevole Presidente, che la fretta c'è sempre in queste cose perchè il tempo urge e la legge cammina con i piedi di piombo. Però, tra il fare una legge opportuna e il fare una legge non opportuna perchè essa sia immediatamente applicata, mi pare che la preferenza debba andare alla prima soluzione.

Non credo, inoltre, che nelle proposte da me avanzate e così favorevolmente commentate anche dal relatore, ci sia nulla che contrasti con lo spirito degli onorevoli proponenti il disegno di legge, ed io penso che essi stessi riterranno che non vi sia nulla di male, anche se i nostri ragazzi per Natale se ne staranno a casa loro; vuol dire che per Pasqua i nostri giovani si troveranno nella condizione di poter fare quel viaggio che hanno sempre sognato.

GIARDINA. Come l'onorevole Presidente ha detto, il relatore Lamberti è in sostanza favorevole alle proposte avanzate dal senatore Banfi, ed anche a me sembra che approvare ora il disegno di legge rinviando di qui a qualche anno le eventuali modifiche, non sia opportuno. Ritengo perciò preferibile accogliere senz'altro l'emendamento Banfi, senza però diminuire i membri attualmente già previsti. Si tratta, in sostanza, di un piccolo Consiglio di amministrazione che, con l'aggiunta di due rappresentanti, non vedrà turbato il suo equilibrio e non diventerà perciò stesso plerorico.

TIRABASSI. Sono anche io d'accordo con il senatore Banfi. Ritengo che dobbiamo affermare una questione di principio; cioè a dire, che quando si formano delle Commissioni di

qualsiasi tipo, in seno a tali Commissioni debbano sedere anche i rappresentanti degli interessati.

CONDORELLI. Vorrei fare qualche osservazione di principio che mi è ispirata da quanto hanno detto il senatore Banfi e gli altri colleghi in merito alla sua proposta.

*A priori* io dico che un Consiglio d'amministrazione di dieci o dodici membri per amministrare cinquanta milioni è veramente una enormità. Cadiamo nel solito difetto nostro tradizionale della elefantiasi della burocrazia, che giorno per giorno si accresce.

PRESIDENTE. Soprattutto quando c'è una spesa, perchè questo Consiglio d'amministrazione costerà ben qualcosa.

CONDORELLI. Non so quali saranno le indennità di questi membri; comunque è chiaro che essi non potranno prestare la loro opera gratuitamente, in quanto per prendere parte al Consiglio dovranno spesso affrontare un viaggio; senza considerare la particolare indennità che dovrà essere corrisposta al segretario o al cassiere, per cui questo fondo di cinquanta milioni sarà senz'altro notevolmente decurtato.

Il senatore Banfi ha additato una esigenza evidente; questo Consiglio d'amministrazione, infatti, non ha delle funzioni soltanto amministrative, ma mi pare che abbia delle funzioni che potrei dire, in un certo senso, didattiche. Ho sentito dire, infatti, che esso deve fare i programmi per l'indirizzo dei giovani: vi pare che questo debba essere fatto da un Consiglio d'amministrazione? Questo dovrebbe farlo la scuola e il Consiglio d'amministrazione dovrebbe avere la sola funzione di amministrare i fondi. Insomma, mi sembra che questo progetto sia tutto impalcato male.

Perciò, io penso che, invece di soffermarci su questo emendamento, che è logico, potremmo forse approvare la legge così come è, avviando però fin da ora la necessità di una radicale modifica. In sostanza mi sembra che il mio pensiero coincida con quello dell'onorevole Presidente.

MAGRI. Sono arrivato un po' in ritardo e quindi non ho potuto ascoltare che l'ultima parte della relazione del collega Lamberti, per

cui non so se i colleghi siano a conoscenza del fatto che questo Centro denominato con la sigla CIVIS non solo prepara dei programmi per scambi tra studenti italiani e stranieri, ma amministra anche una specie di albergo della gioventù qui a Roma nei locali della Farnesina, al Foro Italico. Pertanto questo Consiglio d'amministrazione deve amministrare in realtà una somma più rilevante che non questi 50 milioni, i quali servono esclusivamente per consentire gli spostamenti degli studenti dall'Italia all'estero. Inoltre il Consiglio amministra anche le quote che pagano coloro che vengono ospitati da questa specie di albergo della gioventù.

In occasione dell'ultima discussione sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, io espressi l'auspicio che l'iniziativa di questi alberghi della gioventù sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione, si possa estendere e moltiplicare in modo da favorire ulteriormente il turismo scolastico.

Ritengo quindi che debba essere considerata con particolare attenzione questa iniziativa che costituisce il primo nucleo di ulteriori iniziative tendenti a favorire il turismo scolastico in quelle città che, per monumenti e ricordi storici, possono e debbono formare metà di viaggi di istruzione dei nostri giovani. Appunto guardando a questo complesso di iniziative, ritengo che non sia il caso di respingere l'emendamento presentato dal collega Banfi, perchè è bene che a queste attività partecipino, con il più vivo interesse, i giovani studenti universitari ed anche medi, attraverso un loro diretto rappresentante. D'altra parte, in questo Consiglio di amministrazione un po' plenario, due membri di più o due di meno non cambieranno di molto la situazione, neanche per quanto riguarda le presumibili spese, tanto più che questo Consiglio si riunirà soltanto un paio di volte all'anno per fissare delle direttive, essendo previsto che in seguito la parte esecutiva venga affidata ad un direttore del Centro.

Ecco i motivi per cui mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame con l'emendamento del senatore Banfi.

ROFFI. Voglio spendere soltanto una parola per vedere se sia possibile ottenere l'unanimità su questo emendamento che è stato presentato dal collega Banfi.

Condивido le osservazioni di carattere generale fatte dal collega Condorelli circa le funzioni che vengono attribuite al Consiglio di amministrazione, quando probabilmente dovrebbero essere affidate ad altri organi; comprendo però che ci troviamo di fronte all'esigenza che il disegno di legge, anche se male impostato, sia subito approvato perché con esso è possibile fare qualche cosa di buono. La garanzia che il bene superi il male è data proprio, direi, da questa immissione nel Consiglio d'amministrazione di due rappresentanti degli studenti interessati, tanto più — e vorrei ribadire questo punto — che l'assenza del Regolamento rende ancora più delicate le funzioni di questo Consiglio il quale deve stabilire il programma annuale e deve fissare le direttive generali.

Ritengo, quindi, che, con questo emendamento, si possa approvare il disegno di legge all'unanimità, sia pure facendo voti che nell'avvenire la materia possa essere diversamente regolata. Intanto assicuriamo un minimo di funzionamento a questo Consiglio di amministrazione; poi vedremo tra un paio di anni come avrà funzionato e se sarà il caso di modificare qualche disposizione.

**LAMBERTI, relatore.** Mi ero rimesso al parere dei colleghi circa l'opportunità di approvare subito l'emendamento Banfi o di attendere l'inizio del funzionamento di questo Centro; mi pare che il parere prevalente e quasi unanime dei colleghi sia per l'accettazione immediata di questo emendamento, ed io naturalmente non ho nulla in contrario.

Vorrei però far presente una piccola difficoltà di ordine pratico. Tutte le volte che ci siamo trovati di fronte al problema dell'immissione, nei vari organismi previsti dalle leggi, di rappresentanti sindacali, abbiamo urtato contro la difficoltà della scelta. Ora, ha ragione il collega Banfi quando dice che, di fatto, il Sindacato scuola media si può considerare la più autentica espressione dei professori delle scuole italiane; ma c'è al margine della vita sindacale in questo settore qualche altro organismo, il che può dar luogo a qualche difficoltà.

Insomma, altre volte, di fronte ad un ostacolo di questo genere, ci siamo fermati ed ab-

biamo usato formule prudenziiali, vaghe ed indefinite. Se questa volta però vogliamo saltare il fosso e cominciare in sede legislativa a riconoscere un sindacato come rappresentante di una determinata categoria, io non ho alcuna difficoltà ad aderire.

**JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo dichiara di essere pienamente favorevole a che in un tale organismo siano rappresentati tutti gli interessi della scuola, e nel caso specifico dell'emendamento si rimette al parere della Commissione.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge, di cui si è già data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 proposto dal senatore Banfi, che risulta così formulato: « f) di un rappresentante del Sindacato nazionale scuola media; g) di un rappresentante dell'Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### Art. 3.

La Direzione dei servizi e delle attività del Centro secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, è affidata ad un direttore scelto dal Consiglio stesso anche fra i propri membri.

Per i servizi direttivi, amministrativi e contabili, possono essere messi a disposizione del Centro, nella posizione di « comando », non più di quattro persone, appartenenti ai ruoli dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da quello degli affari esteri.

(È approvato).

## Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione :

- a) esamina ed approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) stabilisce il programma annuale dell'attività del Centro e fissa le direttive generali per la sua esecuzione; approva la relazione annuale sull'attività del Centro da rimettersi al Ministero della pubblica istruzione e a quello degli affari esteri;
- c) assume il personale e ne stabilisce il trattamento economico;
- d) approva i contratti di assicurazione contro i danni delle persone che partecipano ai viaggi di istruzione organizzati dal Centro;
- e) autorizza il presidente a stare in giudizio;
- f) delibera sull'accettazione di donazioni, lasciti e contributi da parte di enti, associazioni e privati, sugli acquisti e le alienazioni di immobili, sui prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste; sugli atti eccezionali l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle questioni che il presidente ritenga di sottoporre al suo esame.

Le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere a), c), d), e), f), del presente articolo, sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; esse sono esecutive a meno che non siano annullate entro trenta giorni dalla data della trasmissione al Ministero.

I bilanci preventivo e consuntivo sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione rispettivamente entro il 15 novembre ed il 31 marzo.

(È approvato).

## Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori dei conti, su terne proposte dai Ministeri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del tesoro.

I revisori dei conti durano in carica un triennio.

I revisori dei conti esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione del Centro, esaminano i bilanci e i conti, li vedimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione.

Ai revisori dei conti è corrisposto un compenso annuo la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

## Art. 6.

Il secondo comma lettera a) dell'articolo 4 della legge del 25 luglio 1952, n. 1127, è così modificato :

« a) di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto in quello degli affari esteri ».

(È approvato).

## Art. 7.

Al maggior onere previsto dall'articolo 6 della presente legge verrà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate previste nel primo provvedimento di variazione al bilancio dell'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## Art. 8.

L'articolo 7 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, è soppresso.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Togni ed Angelini Armando: «Integrazione degli organici del personale insegnante ed assistente universitario» (710) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Togni ed Angelini Armando: «Integrazione degli organici del personale insegnante ed assistente universitario», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di dare la parola all'onorevole relatore, ritengo opportuno fornire un chiarimento ai colleghi della Commissione.

Questo disegno di legge non ha nulla a che fare con un altro progetto il quale è stato presentato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, il 17 settembre ultimo scorso alla Presidenza della Camera dei deputati. Con questo nuovo progetto di legge si aumenta ulteriormente il numero delle cattedre e degli assistenti, rispettivamente di ottanta e duecento unità circa.

Ho creduto opportuno fare questa precisazione perchè essa possa eventualmente essere tenuta presente in sede di discussione e dal relatore e dagli altri colleghi che interverranno.

Devo aggiungere poi che la 5<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro non ci ha ancora trasmesso il suo parere. All'articolo 3 del disegno di legge è detto per quanto riguarda la copertura finanziaria: «Alla spesa inherente all'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1954-55 ed i successivi verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, concernenti gli stipendi dei professori di ruolo e degli assistenti di ruolo delle Università». È da ritenere che questo articolo sia stato così formulato in vista di quella che è una realtà: capita infatti spessissimo che non tutti i posti di ruolo dei professori e degli assistenti siano coperti; c'è sempre tra il bando di concorso e l'effettiva nomina uno scarto che va anche al di là di un anno. Vi sono perciò sempre dei fondi disponibili nel bilancio, tali da

poter coprire la spesa. Questo lo dico per esperienza e da questo concetto è anche partito il Ministro quando ha proposto il secondo progetto di legge del quale parlavo poco fa e che sarà discusso alla Camera dei deputati.

Dopo questa premessa dichiaro aperta la discussione generale.

GIARDINA, relatore. Dopo quanto ha detto il Presidente a me resta poco da dire. Questo disegno di legge non ha alcun rapporto col disegno di legge presentato dal Ministro Martino il 17 settembre alla Camera.

Sull'articolo 1 non ho nulla da eccepire: il ruolo organico degli assistenti universitari è aumentato di diciotto posti. Sull'articolo 2 avrei da fare alcune osservazioni sostanziali se non fosse stato presentato l'altro disegno di legge da parte del Ministro, relativo ad ottanta posti di ruolo per i professori. Con l'articolo 2 i proponenti assegnano a varie Università dei posti di ruolo. Le Università ed istituti superiori italiani sono circa trenta. In questo disegno di legge si considerano soltanto dodici Università, alle quali si attribuiscono alcuni posti di ruolo; ma dato appunto che il Ministro potrà disporre di altri ottanta posti, possiamo approvare l'articolo così come è formulato, perchè il Ministro terrà conto dei vantaggi che derivano, da questo disegno di legge, ad alcune Università nella ripartizione successiva che verrà fatta degli ulteriori posti previsti dal nuovo disegno di legge.

Propongo pertanto alla Commissione di approvare il presente disegno di legge.

BANFI. Sono perfettamente d'accordo col relatore Giardina. L'unica preoccupazione che sorge dinanzi a questo disegno di legge, è che esso in qualche modo incida sull'altro disegno di legge Martino. I chiarimenti che ci ha dato il nostro Presidente ci hanno tranquillizzato su questo punto. Naturalmente formulo anche io il voto che ha formulato l'onorevole relatore, e cioè che il Ministro, nella sua saggezza, tenga conto che alcune Università e Facoltà sono già state particolarmente favorite da questo disegno di legge nella ripartizione degli ottantacinque posti di ruolo per i professori proposti dal disegno di legge presentato alla Camera.

Debbo dire a questo proposito che l'articolo 2 del presente disegno di legge avrebbe dato luogo ad una lunga discussione, se non ci fosse dietro le spalle il progetto di legge Martino, perchè non saremmo qui nella condizione di poter rilevare se effettivamente queste Università e Facoltà hanno una così urgente necessità in confronto ad altre Università e Facoltà. Vorrei tuttavia raccomandare che quando si presentano situazioni di questo genere siano chiarite nella relazione le ragioni per le quali vengono assegnate queste cattedre di ruolo a certe determinate Facoltà e Università piuttosto che ad altre. Ciò potrà consentire infatti un più sereno esame del problema.

Confermo intanto la mia adesione a questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** In relazione a quello che ha detto il senatore Banfi posso aggiungere che è stato presentato il secondo progetto di legge proprio perchè il Ministro si è convinto della pochezza del numero delle cattedre previste in questo primo provvedimento. Si potrebbe obiettare: perchè allora non si sono fusi i due disegni di legge? Per una ragione di tempo e per una ragione amministrativa. Per una ragione di tempo perchè questo disegno di legge è arrivato quasi alla maturità (è stato già approvato dalla Camera e manca ora l'approvazione del Senato perchè sia legge), sicchè si potrà immediatamente, a partire da questo anno accademico, procedere alle nomine. Ci sono delle terne i cui vincitori non riescono a trovare posto perchè non vi è la cattedra. Con questa legge alcuni potranno avere la cattedra.

In secondo luogo per una ragione finanziaria. Infatti fino a poco tempo fa non vi era la copertura per l'altro disegno di legge Martino. La copertura è stata poi trovata, ma naturalmente il progetto di legge deve seguire la sua strada.

**CONDORELLI.** Non voglio ripetere quanto ha detto il senatore Banfi e perciò mi rimetto alle sue considerazioni che sono esaurienti. Non possiamo che approvare questo progetto di legge. Veramente avrei gradito che nella relazione fossero state succintamente spiegate

le ragioni, che indubbiamente ci saranno, per le quali i 14 nuovi posti di professore di ruolo sono stati distribuiti fra le 12 Università di cui all'articolo 2. Fra di esse vi è l'Università di Messina, Facoltà di lettere, che è stata creata di recente e che avrà certamente un bilancio deficitario. Per le altre Università elencate, facendo una comparazione con altre Università, non mi pare che sia altrettanto evidente il bisogno. Io sono professore di una Facoltà, giurisprudenza, che ha oltre 2.000 iscritti. Si provvede all'insegnamento delle materie della Facoltà di giurisprudenza e del corso di scienze politiche, cioè a 41 insegnamenti, con 12 professori di ruolo. Non so se la situazione di Modena, che pure ha avuto un posto per la Facoltà di giurisprudenza, sia più grave di quella dell'Università di Catania.

Concludo dicendo che il criterio è uno solo ed è obiettivo: è il numero degli iscritti che deve regolare la distribuzione dei posti di ruolo.

**PRESIDENTE.** Per l'Università di Catania vi è un progetto di legge a parte che ne prevede l'integrazione. Quanto al criterio cui alludeva il senatore Condorelli, posso confermare che nella relazione che precede il disegno di legge Martino, presentato il 17 settembre, si mette l'accento proprio su questo concetto: il numero degli iscritti. Dobbiamo tener presente che il numero degli alunni dal 1939 ad oggi è quintuplicato. Ci sono dei centri come Catania, Bari, ecc. in cui l'aumento della popolazione scolastica è veramente notevole. Si è avuto uno spostamento fortissimo in questi ultimi 20-25 anni nel numero degli studenti, e certamente è dal concetto del numero degli iscritti che si partirà quando saranno distribuiti i singoli posti sia per i professori come per gli assistenti.

**JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo è favorevole al presente disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

Il ruolo organico degli assistenti universitari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è aumentato di diciotto posti.

Il Ministro della pubblica istruzione provvederà con proprio decreto alla diretta ripartizione, fra le Università e gli Istituti superiori, dei predetti diciotto posti di assistente.

(È approvato).

## Art. 2.

Presso le sottoindicate Università sono istituiti quattordici nuovi posti di professore di ruolo, distribuiti come segue:

Università di Bari - Facoltà di medicina e chirurgia, uno;

Università di Firenze - Facoltà di medicina e chirurgia, due;

Università di Perugia - Facoltà di medicina e chirurgia, uno;

Università di Pisa - Facoltà di medicina e chirurgia, uno;

Università di Roma - Facoltà di medicina e chirurgia, uno;

Università di Sassari - Facoltà di medicina e chirurgia, uno;

Università di Padova - Facoltà di agraria, uno;

Università di Bologna - Facoltà di giurisprudenza, uno;

Università di Modena - Facoltà di giurisprudenza, uno;

Università di Messina - Facoltà di lettere, due;

Università di Parma - Facoltà di scienze, uno;

Università di Roma - Facoltà di scienze politiche, uno.

(È approvato).

## Art. 3.

Alla spesa inherente all'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1954-55 ed i successivi verrà fatto fronte con i nor-

mali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, concernenti gli stipendi dei professori di ruolo e degli assistenti di ruolo delle Università.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Riccio ed altri: « Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Ferrara » (715) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Riccio ed altri: « Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Ferrara », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**ROFFI, relatore.** Questo disegno di legge è uno di quelli che consentono al relatore di essere molto breve. La proposta di legge è nata infatti sotto il segno dell'unanimità più assoluta a Ferrara, unanimità che si è poi avuta anche nella Camera dei deputati, dove il disegno di legge è stato accolto dalle due Commissioni interessate (Pubblica istruzione e Finanze e tesoro) a voto unanime. I presentatori sono i deputati Riccio, Gorini e Franceschini Giorgio, democratici cristiani, Cavallari comunista e Preti socialdemocratico.

Non occorre che dica a voi quanto questo provvedimento di legge sia atteso dalla città di Ferrara che vede così completata una Facoltà già ricostituita dopo un glorioso passato, che vide uomini come il Falloppio e Paracelso che molto hanno insegnato alla scienza medica italiana ed internazionale.

Al momento del ripristino della Facoltà di medicina, che ebbe luogo nel 1937, si pensò già al suo completamento che poi per una serie di ragioni (la guerra, difficoltà obbiet-

tive) fu a lungo rimandato, fino a che, attraverso un accordo tra l'Ospedale « Sant'Anna » e l'Università stessa, è stato possibile superare tutte le difficoltà che vi erano e, con il contributo degli enti cittadini e per iniziativa del sottoscritto, è sorto un Consorzio tra i Comuni della provincia e la Deputazione provinciale stessa per aiutare lo Stato a superare le notevoli difficoltà finanziarie cui si va incontro per completare e far funzionare degnamente la Facoltà di medicina dell'Università di Ferrara.

Gli studenti si sono adoperati insieme agli insegnanti con notevoli sforzi per dare al Consorzio la possibilità di contrarre mutui per duecento milioni al fine di finanziare tutte le costruzioni necessarie al completamento dell'ospedale.

Debbo dire inoltre che la Facoltà di Ferrara non farà alcuna concorrenza né a Padova, né a Bologna, né a Modena in quanto queste tre Università sono affollate da un gran numero di studenti che va molto al di là del numero dei professori e degli assistenti. Giustamente il collega Condorelli ha ricordato il numero eccessivo di studenti rispetto al numero dei professori. Riteniamo che la Facoltà di Ferrara risponderà ai bisogni della propria zona, di Ferrara stessa, di Rovigo e di Ravenna e di alcune provincie limitrofe e che non toglierà nulla alle tre Università che ho citato se non quel soprannumero di studenti che sono costretti ad andare a Padova, a Modena o a Bologna con proprio disagio e senza favorire il buon funzionamento di quelle grandi Università, che non hanno opposto del resto alcuna obiezione, anzi unanimemente si sono dichiarate favorevoli a che la Facoltà di medicina dell'Università di Ferrara venga completata.

Detto questo confido nell'accoglimento unanime di questo disegno di legge che fu già approvato dalla Camera dei deputati nella passata legislatura e che non venne approvato dal Senato a causa del suo scioglimento. Ripresentato alla Camera è stato da questa di nuovo approvato, per cui mi pare che sia ben maturo per la nostra approvazione, sì che nell'imminente anno scolastico si possa veder funzionare il quinto e sesto anno di Facoltà di medicina dell'Università di Ferrara.

PRESIDENTE. Il senatore Roffi ha esaurientemente illustrato alla Commissione le ragioni per le quali si impone l'approvazione di questo disegno di legge. Per quella che è la parte formale, debbo dire che non ci è stato trasmesso il parere scritto della 5<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro, però il Presidente di quella Commissione si è espresso oralmente in modo favorevole.

GIARDINA. Come ha ricordato il relatore, senatore Roffi, questo disegno di legge fu già presentato nella passata legislatura, durante la quale presentai una interrogazione al Ministro della pubblica istruzione per invitarlo ad integrare la Facoltà di medicina presso l'Università degli studi di Ferrara.

Questo per chiarire il mio voto favorevolissimo al disegno di legge.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È istituito presso l'Università di Ferrara il terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia.

(È approvato).

#### Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Ferrara, stabilito con legge 8 agosto 1942, n. 1096, sono aggiunti cinque posti di professore di ruolo a completamento degli organici del terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia.

(È approvato).

#### Art. 3.

Ai ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno, istituiti in virtù del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ra-

tificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aggiunti per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, 24 posti di assistente, 2 di tecnico e 8 di subalterno.

(È approvato).

#### Art. 4.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con i fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ciasca ed altri: « Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di Francesco Saverio Nitti » (482-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ciasca ed altri: « Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di Francesco Saverio Nitti », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Di questo disegno di legge sono stato io il relatore e quindi posso anche questa volta brevemente riferire. La Camera dei deputati ha apportato al testo già approvato dalla nostra Commissione una modifica all'articolo 3.

La nuova dizione dell'articolo è la seguente:

« Di regola il Comitato pubblicherà due volumi all'anno. La spesa conseguente all'applicazione della presente legge, preventivata in lire un milione a volume, farà carico agli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativi agli esercizi finanziari dal 1953-54 al 1962-63, in ragione di lire un milione per l'esercizio finanziario 1953-54, lire tre milioni per quello 1954-55 e lire due milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

Alla copertura delle quote di detta spesa relative agli esercizi 1953-54 e 1954-55 si provvederà con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 38 e di quello n. 40 degli stati di previsione dell'indicato Ministero per i rispettivi esercizi ».

La modifica riguarda la parte finanziaria ma ha carattere puramente formale; ricordo infatti che l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato suonava: « Di regola il Comitato pubblicherà due volumi all'anno. La spesa conseguente all'applicazione della presente legge, preventivata in lire un milione a volume, è imputata agli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari dal 1953-54 al 1962-63. La spesa graverà per lire un milione sul capitolo 38 dello stato di previsione dell'esercizio 1953-54 e per lire tre milioni sul capitolo 40 dello stato di previsione dell'esercizio 1954-55. In ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1962-1963 la spesa graverà per lire due milioni su apposito capitolo da istituirsì nei predetti stati di previsione ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto senz'altro ai voti l'articolo 3 nella formulazione proposta dalla Camera. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ammissione di cittadini stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza » (304) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ammissione di cittadini stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di accordare la parola all'onorevole relatore, ritengo opportuno dare qualche chia-

rimento alla Commissione. I colleghi ricordano come il presente disegno di legge fu deliberato altra volta dalla nostra Commissione, ma poi fu rinviata la discussione per la considerazione che, essendo in attesa della legge definitiva, che si riteneva imminente, sulla libera docenza, in quella sede si sarebbe potuta riesaminare la questione. I colleghi ricordano pure che in Commissione io ho sollecitato il Ministro della pubblica istruzione a mantenere la promessa, fatta in occasione della discussione delle norme integrative della legge 26 marzo 1953, n. 188, di presentare il nuovo disegno di legge sulla libera docenza. È noto che l'allora Ministro della pubblica istruzione Martino ha lasciato il Dicastero dell'istruzione senza aver presentato il disegno di legge in parola. Del resto, il progetto è tuttora allo studio e in via di articolazione. D'altro lato, a riflettere bene, non mi pare che vi sia stretto collegamento tra quel disegno di legge, riguardante la libera docenza per gli Italiani, e il presente disegno di legge sul conferimento dell'abilitazione alla libera docenza per gli stranieri; anche perchè il conferimento della libera docenza agli stranieri è indipendente dal numero chiuso. È pacifico, infatti, che il sistema della legge per la libera docenza ai nazionali, poggiante essenzialmente sul numero chiuso pur con la deroga della « idoneità » dichiarata o integrata, non è intaccato dal disegno di legge sul conferimento della libera docenza agli stranieri e questi sono al di fuori del numero chiuso. Che se poi venisse codificato il principio opposto per le docenze ai nazionali, e cioè che pel conferimento di queste non vi fossero limitazioni nel numero, non è chi non veda che non vi è contraddittorietà fra la legge per i nazionali e le norme pel conferimento della libera docenza a stranieri.

Possiamo, dunque, procedere tranquillamente avanti nella discussione del disegno di legge n. 304.

Entrando nel vivo del problema, io ricordo le preoccupazioni di alcuni colleghi: libera docenza vuol dire insegnamento, hanno assunto alcuni membri di questa Commissione, e quindi gli stranieri che hanno conseguito la libera docenza in Italia, possono far concorrenza agli stessi liberi docenti italiani. Ora, a ben riflettere, tale preoccupazione non ha ragione d'es-

sere. Anche nel testo che ci è pervenuto dalla Camera è chiara l'impossibilità di poter esercitare la libera docenza perchè vige il principio che la si può esercitare solo quando si possiede la cittadinanza italiana. Se il libero docente non ha la cittadinanza italiana non può esercitare la libera docenza; di modo che si stabilisce una differenza tra quello che è il titolo accademico e l'esercizio effettivo della libera docenza. Si può pensare di conferire un titolo accademico senza tuttavia la possibilità di esercitare la libera docenza in Italia, esattamente come fanno in Francia. In Francia si dà il dottorato ed i dottori possono benissimo andare all'estero. Questa è la situazione di fatto; tutto ciò è molto chiaro e posso documentarlo se credete, anche stamattina, leggendovi alcune disposizioni di legge molto precise in argomento. Quand'anche si è voluta fare una eccezione, si è voluto cioè conferire agli Italiani che avevano preso la cittadinanza di altri Paesi il diritto di esercitare la libera docenza lo si è fatto con leggi speciali: così ad esempio nel caso Borgesi, ma salvo questi casi e quello che si riferisce ai lettori stranieri che, per particolari leggi, sono autorizzati ad insegnare in Italia il principio fondamentale è che per l'esercizio della libera docenza bisogna avere la cittadinanza italiana.

Allora ci si domanda, se così è, perchè ci preoccupiamo tanto nel dare la libera docenza. Vi sono dei maestri italiani che per la loro autorità e cultura hanno attirato verso l'Italia studiosi stranieri, molti dei quali hanno seguito i loro studi in Italia con la promessa che quando avessero raggiunto la necessaria maturità di cultura, avrebbero potuto conseguire la libera docenza. E questi maestri si trovano ora nell'impossibilità di dare la libera docenza.

Se mi è consentito di fare nomi ricorderò fra i più autorevoli quello di Arangio Ruiz, professore dell'Università di Roma e Presidente dell'Accademia dei Lincei, il quale ha degli alunni veramente maturi, bravi, capaci ai quali volentieri assegnerebbe la libera docenza, se dalla legge fosse riconosciuto questo diritto. So che vi sono altri casi: quello di Arangio Ruiz è solo un esempio. Secondo me, se l'Italia negasse la libera docenza verrebbe a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto

agli altri Paesi che concedono la libera docenza agli stranieri ed inoltre verremmo sicuramente a perdere quella influenza che la cultura italiana esercita all'estero. Noi sappiamo che i giovani, formatisi nelle nostre scuole, portano con sè anche il germe della cultura italiana e sarà quindi un vantaggio per il Paese e per la cultura italiana il concedere ai giovani maturi la libera docenza. Del titolo essi si serviranno nei propri Paesi per conseguirvi titoli accademici.

Tutte queste considerazioni volevo premettere per concludere che si potrebbe anche giungere, eliminate quelle preoccupazioni, ad un voto favorevole nei riguardi di questa legge. Dovremmo cercare insomma di non rimandarla ancora perchè ogni rinvio è a danno nostro e della nostra cultura.

**GIARDINA, relatore.** Credo che non ci sia molto da dire dopo l'esposizione del Presidente. Le preoccupazioni più importanti sono due: la prima è che i cittadini stranieri che conseguono la libera docenza in Italia non la possono esercitare se non c'è diritto di reciprocità con lo Stato a cui appartengono; la seconda che la libera docenza sia data a cittadini stranieri che abbiano almeno conseguito la laurea in Italia, altrimenti potrebbe verificarsi una invasione di stranieri che verrebbero in Italia solo per conseguire la libera docenza. Sarei favorevole al disegno di legge solo se fossero rispettati questi principi.

**PRESIDENTE.** Per assicurare il senatore Giardina vorrei far presente che abitualmente la libera docenza è l'ultimo passo che si fa quando si è fatta molta strada insieme con un professore. Perciò ritengo che la preoccupazione del senatore Paolucci di Valmaggiore non abbia motivo di esistere.

**PAOLUCCI DI VALMAGGIORE.** Io temo che si possa arrivare a un'inflazione della libera docenza.

**PRESIDENTE.** Ma lei darebbe la libera docenza ad uno che le si presentasse per la prima

volta e del cui valore scientifico non fosse convinto?

**PAOLUCCI DI VALMAGGIORE.** Io personalmente no, ma credo che non tutti la pensino in questo modo.

**PRESIDENTE.** Ma vi è una Commissione che giudica.

**PAOLUCCI DI VALMAGGIORE.** Sappiamo bene come sono fatte le Commissioni.

**CONDORELLI.** Indubbiamente questo disegno di legge ha lo scopo di attirare nuovi elementi alla cultura e agli studi italiani e naturalmente ogni uomo di elevata cultura apprezza il valore universale della scienza e non può fare migliore augurio alla scienza del proprio Paese di quello di attirare anche degli studiosi di altri Paesi. Però bisogna trovare un qualche sistema per evitare che vi sia della gente che venga in Italia esclusivamente per prendere la libera docenza. Non dico di arrivare addirittura a precludere le libere docenze a tutti quelli che non si siano laureati in Italia, ma di esigere almeno che si tratti di studiosi che abbiano studiato in Italia, che abbiano frequentato almeno due o tre anni i nostri Istituti scientifici.

Sarebbe necessario perciò, a mio avviso, un più approfondito studio della materia da parte del Ministero per disporre delle garanzie più valide degli attestati dei professori, attestati che si possono ottenere con una certa facilità. Il nostro sentimento di tolleranza e di solidarietà, infatti, verso chi studia non deve forzarci la mano, e farci rinunciare alle necessarie garanzie.

**PRESIDENTE.** Il testo originariamente presentato alla Camera è molto chiaro; esso dice: « Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza, anche cittadini stranieri, che siano in possesso di diploma di specializzazione o perfezionamento conseguito presso Università o Istituti superiori italiani ». Questa era la formula originaria. Si potrebbe tornare a questa dizione.

GIARDINA, *relatore*. Bisognerebbe anche includere il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2-bis del testo originario proposto alla Camera: «nè danno titolo all'esercizio della libera docenza presso Università o Istituti di istruzione superiore italiani».

PRESIDENTE. Non mi sembra necessario perchè, per la nostra stessa legislazione, non è permesso a quelli che non hanno la cittadinanza italiana l'esercizio della libera docenza. Come ho già avuto modo di dire, quando il legislatore ha voluto fare un'eccezione l'ha fatta con apposita legge. Dalla legge Casati in poi, fino cioè al 1923 non esisteva l'obbligo di possedere la cittadinanza italiana per poter esercitare la libera docenza; e fu allora che maestri come il Beloc vennero in Italia e, pur non avendo la cittadinanza italiana, insegnarono a Roma nella Facoltà di lettere. Ma nel 1923, con la legge Gentile, si introdusse il principio che nessuno avrebbe potuto essere chiamato ad un ufficio di qualsiasi natura presso le Università o Istituti di istruzione superiore se non fosse stato in possesso del requisito della cittadinanza italiana.

Perciò ritengo sia superflua l'aggiunta di cui al terzo comma dell'articolo 2-bis.

BANFI. Desidererei chiedere due informazioni. La prima è questa: l'esercizio professionale da parte di questi liberi docenti è possibile in Italia anche se non abbiano la cittadinanza italiana, ed in quale professione? È evidente che un medico il quale si fregiasse del titolo di professore avrebbe un vantaggio agli effetti della concorrenza, essendo uno straniero, sugli stessi professionisti italiani. La libera docenza costituirebbe così qualcosa di particolarmente valido nella concorrenza professionale. La seconda informazione è questa: se e fino a che punto esistono situazioni di reciprocità nei riguardi degli altri Paesi stranieri. Cioè i cittadini italiani possono conseguire la libera docenza o un titolo similare in Paesi stranieri? E in quali Paesi stranieri? Non sarebbe conveniente tener conto del fatto della reciprocità?

PRESIDENTE. Questi due concetti sono stati oggetto di due disegni di legge, presen-

tati alla Camera, di cui fu relatore l'onorevole Marchesi che si espresse in modo contrario all'idea della reciprocità appunto in nome dell'universalità della cultura. Comunque, in qualche caso, la reciprocità può essere desiderabile, ma alle volte si tratta di Paesi dell'America settentrionale o centrale presso i quali ottenere una libera docenza può importare fino ad un certo punto. Comunque il principio rientra negli Accordi fra i vari Stati, nelle Convenzioni di carattere culturale.

BANFI. La mia preoccupazione fondamentale è di evitare che le Università italiane possano essere considerate quelle che con più facilità forniscono libere docenze agli stranieri, anche senza la condizione della reciprocità, per ragioni di propaganda. L'Università italiana non ha questa necessità.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Ciò che ha detto il senatore Banfi mi sembra perfettamente giusto. Ma io vorrei fare la ipotesi di uno straniero che venga a studiare in Italia, a conseguire la libera docenza e ad esercitare in Italia la professione, appartenendo a quei Paesi per i quali esiste la reciprocità. Fino a pochi anni fa — la Convenzione non è stata più rinnovata — si verificava questa condizione per l'Inghilterra e per l'Impero inglese, il che vuol dire per una parte notevole del mondo. In tal caso noi correremmo il rischio di vedere, ad esempio, degli Australiani che valendosi del diritto della reciprocità vengono a conseguire la libera docenza in Italia. Ora io ritengo che si debba stare molto attenti specialmente per quanto riguarda la medicina e la chirurgia, per le quali, la libera docenza ha sapore di abilitazione pratica e professionale.

Pertanto, io suggerirei di stabilire chiaramente che gli stranieri, per esercitare la libera docenza, dopo averla conseguita, debbano chiedere di diventare cittadini italiani. Ciò allo scopo di evitare che una plethora di gente possa togliere alle nostre Università quel decoro al quale tutti teniamo. Non vorrei che un titolo delle nostre Università servisse per dar lustro ad altri e toglierlo a noi.

RUSSO LUIGI. Ho l'impressione che il problema richieda un più approfondito studio. Noto, infatti, nei colleghi, un po' di perplessità: mentre discutiamo il presente disegno di legge, ci riferiamo ad un altro, che è stato superato dalla Camera e che riconosciamo tuttavia migliore di quello che è al nostro esame. Evidentemente occorre che la Commissione ponderi più accuratamente questa delicata materia.

PRESIDENTE. Mi sembra evidente l'opportunità di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

---

Dott. MARIO CARONI  
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.